



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Fasc. N. 2020-438

Roma,

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO – BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
-Segreteria del Dipartimento
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

-Direzione Centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
[pec: dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it](mailto:pec:dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it)

OGGETTO: Art. 4, comma 8, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative alle violazioni aventi natura penale commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Si fa riferimento alle problematiche segnalate in merito alla disposizione in oggetto che, come noto, stabilisce le modalità applicative della sanzione per l'inosservanza dei divieti e delle limitazioni introdotti dai provvedimenti normativi emergenziali per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali comportamenti – precedentemente puniti ai sensi dell'art. 650, c.p. - sono stati depenalizzati proprio dalla disposizione in esame.

In particolare, sono sorte alcune incertezze interpretative con riferimento all'individuazione dell'Autorità chiamata a procedere alla notifica della contestazione dell'illecito a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'A.G. nonché in merito alla possibilità di ammettere il trasgressore al beneficio dell'ulteriore abbattimento del 30% rispetto alla misura minima, ridotta alla metà, nell'ipotesi di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla notifica (elevati a trenta fino al 31 maggio p.v. dal D.l. 17 marzo 2020, n. 18, "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 202 del codice della strada.

Al fine di fornire un orientamento su entrambe le questioni, si osserva che la disposizione in oggetto prevede l'applicazione, *in quanto compatibili*, degli articoli 101 e 102 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

Il predetto art. 102, al comma 4, precisa che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti" da parte dell'A.G. precedente".

La disposizione è dunque chiara nel prevedere che la notifica è effettuata a cura dell'Autorità amministrativa presso cui si è incardinato il procedimento (Prefettura, Regione o Comune in base all'Autorità che ha disposto la misura emergenziale violata, giusta quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020), e non dagli organi di polizia giudiziaria che a suo tempo hanno trasmesso all'A.G. l'informativa del reato successivamente depenalizzato.

Quanto all'entità della sanzione, questa viene espressamente e tassativamente individuata dall'art. 4, comma 8, D.L. n. 18/2020, "nella misura minima ridotta alla metà", mentre il comma 5 del menzionato articolo 102, D.Lgs. n. 507/1999, prevede che l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto la disciplina sanzionatoria si evince dal combinato disposto dell'art. 4, comma 8, D.L. n. 18/2020, e del menzionato art. 102 (ad eccezione del comma 5, incompatibile in quanto rinvia alla disciplina prevista in termini generali sulla quantificazione della sanzione). Da tale combinato disposto emerge una disciplina esaustiva che, richiamando espressamente le disposizioni generali in materia di sistema sanzionatorio amministrativo nelle parti compatibili, preclude la possibilità di determinare l'importo secondo le regole di cui all'art. 202, commi 1, 2 e 2-bis, c.d.s., in quanto tale disciplina ha carattere eccezionale e, conseguentemente, non è applicabile al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti.

Premesso quanto sopra, si ritiene che non vi siano le condizioni per potere applicare, nelle fattispecie di illecito *depenalizzato*, l'ulteriore beneficio della riduzione del trenta per cento, calcolato sulla metà del minimo edittale.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
(Trone)

LP